

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione – Doc. IV-quater, n. 30)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento Doc. IV-quater, n. 30, concernono opinioni espresse dal deputato Mussi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>435</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>218</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>431</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>4).</i>

(Discussione Doc. IV-ter, n. 19/A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Bossi per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica); per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, 595, primo e secondo comma, dello stesso codice, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione per mezzo della stampa) (doc. IV-ter, n. 19/A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-ter, n. 19/A.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta per quanto riguarda una diffusa trattazione dei fatti e delle motivazioni che sostengono il pronunciamento della Giunta.

Per informazione dei colleghi, voglio dire che i fatti originano da alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Umberto Bossi ad alcuni quotidiani di importanza nazionale, nell'ambito delle quali si colsero fatti imputati al Presidente della Repubblica e al presidente della corte d'appello di Torino.

Nella denuncia dell'onorevole Bossi si trattava di presunte ed indebite interferenze della Presidenza della Repubblica sull'autorità giudiziaria torinese affinché venissero bloccati avvisi di garanzia destinati – così si sosteneva – agli onorevoli Achille Occhetto e Massimo D'Alema.

In seguito a queste dichiarazioni, la segreteria della Presidenza della Repubblica e il presidente della corte d'appello di Torino presentarono denuncia e querela in seguito alle quali si è attivato il procedimento penale che siamo oggi chiamati a deliberare ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Nel caso in esame le azioni incriminate si sono concretizzate in accuse, gravi, rivolte alla più alta carica dello Stato ed ad un alto magistrato, accuse costituenti senza dubbio « opinioni » espresse dal capo di un partito politico ampiamente rappresentato in Parlamento.

È pur vero che tali accuse si caratterizzano per apoditticità e gratuità giacché prive del tutto di riferiti supporti probatori ed è altresì indubitabile che per tale nudità probatoria le medesime appaiono sconsiderate ed irresponsabili, giacché immotivatamente denigratorie delle più alte istituzioni repubblicane, ma – ciò non di meno – alle stesse può essere riconosciuto il carattere dell'insindacabilità di origine costituzionale.

Ciò perché le accuse in questione integrano comunque opinioni; l'onorevole

Bossi ricopriva, al momento di esprimerle, il ruolo di deputato della Repubblica; tali opinioni integrano una attività di denuncia, ancorché non provata, connessa al ruolo del parlamentare; nelle stesse non è dato riscontrare termini ingiuriosi e dilleggio.

Per questo siamo arrivati alle conclusioni prima riassunte.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione – Doc. IV-ter, n. 19/A)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento Doc. IV-ter, n. 19/A, concernono opinioni espresse dal deputato Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	434
<i>Votanti</i>	432
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	429
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Votazione finale del disegno di legge: S. 3291 – Conversione in legge del decreto legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (approvato dal Senato) (5014) (ore 10,21).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in

legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

Ricordo che nella seduta di ieri è mancato il numero legale nella votazione finale di tale disegno di legge. Dobbiamo pertanto ripetere la votazione.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5014, ieri esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

S. 3291 – « Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione » *(approvato dal Senato)* (5014).

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	440
<i>Votanti</i>	271
<i>Astenuti</i>	169
<i>Maggioranza</i>	136
<i>Hanno votato sì</i>	270
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1246 – Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (approvato dal Senato) (3467) e delle abbinate proposte di legge Anedda ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 106 della Costituzione (859) e Folena ed altri: Norme per la designazione di componenti laici all'Ufficio di consigliere di Cassazione (1209) (ore 10,23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione e delle abbinate proposte di legge, d'iniziativa dei deputati

Anedda ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 106 della Costituzione e Folena ed altri: Norme per la designazione di componenti laici all'ufficio di consigliere di Cassazione.

Ricordo che nella seduta del 10 luglio si sono svolte la discussione sulle linee generali e le repliche.

(Contingentamento tempi seguito esame — A.C. 3467)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 7 luglio scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame degli articoli sino alla votazione finale, che risultano così ripartiti:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

gruppo misto: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 2 ore;

interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 3 ore.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; CCD: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 2 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è così ripartito:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

forza Italia: 31 minuti;

alleanza nazionale: 28 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 19 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 23 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 15 minuti;

UDR: 17 minuti;

rinnovamento italiano: 14 minuti.

(Esame articoli — A.C. 3467)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3467, nel testo della Commissione e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Comunico che la Commissione V (Bilancio) ha adottato, in data 14 luglio 1998, la seguente decisione:

NULLA OSTA

sugli emendamenti Folena 2.2 e Gazzilli 2.3 e 2.1.

(Esame dell'articolo 1 — A.C. 3467)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A — A.C. 3467 sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	389
<i>Votanti</i>	380
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	191
<i>Hanno votato sì ...</i>		380).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 3467)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 3467 sezione 2).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, già nel corso della discussione generale è stato osservato che l'attuazione dell'articolo 106 della Costituzione viene richiesta ormai da anni dagli avvocati anche perché si tratta di un'attuazione che non pone distinzioni tra avvocati e professori universitari ma pone, per accedere all'ufficio di consigliere di Cassazione, come requisito e qualificazione i meriti insigni. Per quale ragione i costituenti vollero una norma siffatta e per quale ragione gli avvocati hanno insistito per anni perché essa fosse attuata? È da escludere che si tratti di una « medaglietta », cioè di un premio di consolazione attribuito ai professionisti, così come non è pensabile che la magistratura senta la necessità di avvalersi della scienza o della conoscenza degli avvocati o dei professori universitari. A mio parere, la risposta risiede nella necessità, ravvisata dai costituenti, di portare nel giudizio l'esperienza di chi, in ragione della propria professione, si trova vicino al dolore e alla sofferenza. Un'altra motivazione potrebbe far capo all'aspirazione volta ad interrompere, proprio con la partecipazione dell'esperienza, quel circuito fatale che ha segnato l'inizio della nostra epoca in cui il giusto muore affinché la giustizia risalti in tutta la sua abbacinante mostruosità.

Se questo fu lo scopo dei costituenti, l'emendamento che propone di reintrodurre ciò che la Commissione ha soppresso travisa il significato intero della legge. Ciò si verifica perché esso statuisce e crea un ingiustificato privilegio che fa « scomparire » gli avvocati rispetto alla possibilità di accedere al giudizio di legittimità. Quella non è soltanto, infatti, una norma in favore dei docenti univer-

sitari e dei titolari di cattedra, ma è anche una norma che vuole privilegiare - e privilegia - tutti coloro i quali insegnino o abbiano insegnato all'università materie giuridiche (tutti gli assistenti, tutti i professori aggregati e quanti altri); tale norma, peraltro, privilegia ancora di più, facendo « scomparire » gli avvocati, coloro i quali abbiano alle spalle un pregresso esercizio di funzioni giudiziarie per un periodo inferiore a dieci anni. Si tratta dei vicepretori onorari, dei viceprocuratori onorari e di tutti i giudici onorari che, soprattutto in questi anni, hanno infoltito le schiere della magistratura; sono tutti soggetti che molto spesso hanno esercitato poco la professione, pur conservando l'iscrizione all'albo, e che vengono privilegiati rispetto agli avvocati. Se le cose stanno in questi termini, allora viene eliminato il principio dell'esperienza da introdurre nella Corte di cassazione. Non vorremmo che, di fronte ad un ritardo cinquantennale, questo fosse l'ultimo stratagemma per chi ha inteso per cinquant'anni tener fuori gli avvocati dalla Corte di cassazione!

Si obietta che è meglio una legge sbagliata che nessuna legge; e che è meglio quindi un testo erroneo del Senato, piuttosto che abbandonare questa legge con una nuova modifica ad una inerzia o - peggio - ad un ulteriore parere contrario dell'altro ramo del Parlamento.

Non sono d'accordo con questo ragionamento e vorrei porre alcuni quesiti.

Perché il Parlamento deve ancora una volta umiliare gli avvocati? Perché deve dire agli avvocati che altri possono stare meglio di loro tra i ranghi della Corte di cassazione e che altri più di loro hanno il titolo ed il privilegio per stare nel giudizio di legittimità? Perché ancora una volta si devono considerare gli avvocati i paria nell'arcipelago degli operatori del diritto e perché infliggere loro ancora una volta uno schiaffo? Gli avvocati si sono ribellati a tutto ciò ed hanno protestato, se è vero - com'è vero - che ieri il Consiglio nazionale forense che rappresenta la categoria ha invitato, ha pregato ed ha

chiesto a questo Parlamento di non introdurre nuovamente la norma soppressa.

Queste sono ragioni per le quali il gruppo di alleanza nazionale, mentre si dichiara favorevole alla proposta di legge in esame nel suo complesso ed al principio che la legge ripropone, è contrario a che vengano reintrodotti quei criteri di privilegio inseriti ingiustamente dal Senato nella legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maggi. Ne ha facoltà.

ROCCO MAGGI. Presidente, intervengo a titolo personale avendo sottoscritto degli emendamenti che in Commissione erano stati approvati. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul problema, delicato e significativo, degli emendamenti soppressivi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2.

Noi stiamo esaminando ora la possibilità di reintrodurre, attraverso altri emendamenti, il testo originario approvato dal Senato. A mio avviso — peraltro suffragato da altre autorevoli opinioni; non solo da quelle già espresse, ma anche da una nota inviata ai presidenti di gruppo dallo stesso Consiglio nazionale forense — questi emendamenti che mirano a ripristinare il testo del Senato violano non soltanto lo spirito, ma anche la lettera del dettato costituzionale, poiché finiscono per privilegiare i professori che siano anche avvocati. Sicché non ci si può esimere dal rileggere, come spesso è doveroso fare, il testo costituzionale, che recita testualmente: « (...) per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e » — congiunzione — « avvocati che abbiano quindici anni di esercizio (...) ». Ipotizzare attraverso una dizione che metta in luce la specifica rilevanza che nelle ipotesi indicate ci sia di fatto un privilegio per gli avvocati che siano anche professori, è evidentemente una violazione non solo dello spirito, ma anche della lettera della Costituzione.

Invito pertanto i colleghi di tutti i gruppi a porre estrema attenzione a questi emendamenti che ritengo non vadano votati, ripristinando il testo originario che

li aveva soppressi. Se anche ciò comporterà un nuovo passaggio del provvedimento al Senato, pazienza! Se consideriamo che sono trascorsi ormai cinquant'anni prima di dare attuazione alla parte seconda dell'articolo 106 della Costituzione, pochi mesi non potranno certo implicare uno stravolgimento di questi che sono principi essenziali anche di applicazione del diritto.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE (ore 10,33)**

ROCCO MAGGI. Insisto, pertanto, affinché gli emendamenti volti a ripristinare il testo approvato dal Senato non siano approvati e sia invece approvato il testo che era stato varato in Commissione dopo un'attenta disamina su cui avevano concordato tutti i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, anche il gruppo dell'UDR è contrario agli emendamenti presentati. Siamo anche noi favorevoli al testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera, che aveva soppresso la parte introdotta dal Senato. Approvando questi emendamenti si andrebbe al di là del dettato costituzionale, favorendo determinate categorie, come l'esercizio dell'attività forense da parte di professori universitari, previsione non contenuta nell'articolo 106 della Costituzione. Riteniamo che il testo licenziato dalla Commissione giustizia sia quello più equo e più rispondente al dettato costituzionale, non attribuendo esso particolari privilegi a determinate categorie.

Ribadisco, pertanto, il voto contrario del gruppo dell'UDR agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, illustri colleghi, signor rappresentante del Governo, in Commissione venne approvato l'emendamento dell'onorevole Parrelli soppressivo dei commi dell'articolo 2 dei quali stiamo discutendo, che riguardano la questione relativa ai professori universitari e agli avvocati.

Le preoccupazioni che sono alla base dell'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Parrelli e oggi delle considerazioni degli onorevoli Anedda e Miraglia Del Giudice sono, a mio avviso, infondate, comunque eccessive. Cosa prevede il dettato costituzionale?

Presidente, poiché la questione è delicata, vorrei che l'Assemblea fosse più attenta!

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, le assicuro la mia personale attenzione. Posso invitare l'Assemblea, e la invito...

RAFFAELE MAROTTA. ...a stare zitta!

PRESIDENTE. Onorevole Bressa, la prego! Onorevole Bressa (*Commenti di deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*)! È evidente che richiamo prima i colleghi del mio gruppo!

Onorevole Guarino, per cortesia, può stare seduto?

Onorevole Del Barone, è così cortese da dire al collega dietro di lei di non dare la schiena alla Presidenza?

Onorevole Del Barone, per piacere, non si faccia richiamare!

Mi pare che la situazione sia migliorata; onorevole Marotta, la prego di continuare.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, per giustificare la mia richiesta desidero ricordare che in sede di discussione sulle linee generali erano presenti cinque colleghi, quelli che sedevano al banco del Comitato dei nove ed oggi, quando si torna a discutere un provvedimento del quale tutti sottolineano l'enorme importanza, l'Assemblea è disattenta. Non si può pretendere l'attenzione,

ma il silenzio credo che lei, Presidente, possa chiederlo, per il rispetto che si deve a noi tutti.

Gli emendamenti che noi di forza Italia abbiamo proposto per primi si trovano, stranamente, posposti ad emendamenti della sinistra...

ANTONIO BORROMETI. Del centro-sinistra!

RAFFAELE MAROTTA. Evidentemente, è stato osservato l'ordine alfabetico. Il peso dell'onorevole Folena e dell'onorevole Bonito è senz'altro superiore al nostro, ma è inammissibile che sia stato seguito il criterio del peso maggiore o minore; evidentemente, come dicevo, si è seguito l'ordine alfabetico.

Fatta questa premessa, vorrei osservare che alla base della preoccupazione di coloro che sono contrari al ripristino del testo del Senato c'è la considerazione che si starebbe costituendo una corsia preferenziale per i professori universitari. Io credo che questa preoccupazione sia infondata o comunque eccessiva e ne spiego il motivo. La Costituzione prevede che possano essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione — solo di Cassazione — per « meriti insigni » gli avvocati ed i professori ordinari. In primo luogo, quindi, ad essere chiamati devono essere professori ordinari, caposcuola, non associati, aggregati eccetera. A quale incarico? Di consigliere di Cassazione. Chi è un consigliere di Cassazione? Un giudice di legittimità, non di merito. Infatti, costoro non possono regredire, come può oggi il magistrato ordinario, da consigliere di Cassazione a presidente di un tribunale, ma possono avanzare nella carriera solo nell'ambito della Cassazione: presidente di sezione, presidente aggiunto, primo presidente. Quella del professore o dell'avvocato è una partecipazione organica, non soprannumeraria od onoraria.

Ciò premesso, il merito insigne che devono possedere sia l'avvocato sia il professore universitario non è concepibile se non in riferimento ad una preparazione dottrinale. Come può essere imma-

ginato, infatti, un merito insigne? In ordine alla capacità di valutare il fatto? Le prove? È pacifico che i consiglieri di Cassazione — ed i soggetti cui ci riferiamo possono fare solo i consiglieri di Cassazione — debbono dettare le regole *iuris*, debbono fare affermazioni di principio, assicurare l'uniformità dell'interpretazione del diritto. Mi chiedo allora cosa ci sia di strano o di contrario al precetto costituzionale, Presidente, nella lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 2 del testo del Senato: l'esercizio dell'attività forense da parte del professore ordinario di università. Ebbene, se io sono avvocato ed anche professore — non mi riferisco a me personalmente...

PRESIDENTE. Se vuole un'esperienza *in corpore vili*, si riferisca a me!

RAFFAELE MAROTTA. Si dà il caso che un avvocato, il quale deve avere almeno 15 anni di esercizio effettivo della professione, sia anche docente ordinario dell'università.

Di che ci si può lamentare? Di niente, perché quello è avvocato, è stato iscritto all'ordine: che sia professore universitario non significa che non sia avvocato. Non so se ho reso l'idea. Questa valutazione, Presidente, è in linea con i criteri che il Consiglio superiore della magistratura, almeno ai miei tempi, doveva seguire. Il Consiglio superiore, nel valutare i magistrati ai fini del conferimento dell'ufficio di consigliere di Cassazione, doveva — e deve tuttora, almeno penso — tener presente questa voce: «attitudini alla ricerca scientifica», una voce che consentiva al Consiglio di attribuire da zero fino a quattro punti. Tenete presente, signor Presidente, colleghi, che per ogni anno di anzianità noi abbiamo appena mezzo punto, quindi chi abbia la valutazione di quattro punti, in riferimento a questa voce, supera coloro che hanno sette od otto anni di carriera più di lui. Corrisponde, insomma, alla linea evolutiva dei criteri che il Consiglio superiore deve seguire il fatto che si debba tenere conto dell'attitudine alla ricerca scientifica. Scu-

sate, ma il professore universitario ha in sommo grado questa attitudine, si tratta di docenti ordinari! La Cassazione, ripeto, è fatta di giudici di legittimità, sappiamo bene qual è il compito della Cassazione! Anzi, Presidente, ritengo che ci dovremmo augurare che a chiedere di diventare giudici di Cassazione siano i professori universitari.

Il precetto costituzionale non prescrive che, dovendo assumere, per esempio, dieci giudici di Cassazione ex articolo 106 della Costituzione, cinque debbano essere avvocati e cinque professori universitari: possono essere tutti avvocati o tutti professori ed il precetto sarebbe ugualmente rispettato. Dobbiamo augurarci, ripeto, che a chiedere di far parte della Corte suprema siano avvocati ed anche professori universitari perché, ribadisco, il merito insigne che non sia collegabile alla preparazione dottrinale, all'attitudine alla ricerca scientifica, non è concepibile e tale merito, come sappiamo, è un requisito che deve essere posseduto da chi chiede di essere nominato consigliere della Corte suprema. Tutto ciò per quanto riguarda, Presidente, la lettera *a*).

Per quanto concerne le lettere *b*) e *c*) del comma 3 dell'articolo 2 del testo del disegno di legge, invece, il problema non si pone. La prima, infatti, parla dell'«insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni», quindi fa riferimento alla sola categoria dei professori universitari. Ebbene, se vengono designati due professori universitari, di cui uno ha un mese di insegnamento e l'altro non meno di dieci anni, non mi sembra affatto strano che l'anzianità di quest'ultimo costituisca un elemento di specifica rilevanza. Altrettanto dicasi, Presidente, per la lettera *c*), che parla del «pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie per un periodo non inferiore a dieci anni»: questa previsione si riferisce sia ai professori universitari sia agli avvocati, in quanto può darsi il caso che chi sia stato giudice per vent'anni diventi poi professore universitario, oppure si dia all'avvocatura (il ministro Flick, per esempio, è stato magistrato,

professore universitario ed avvocato). La previsione, ripeto, riguarda tanto i professori quanto gli avvocati: non è forse un elemento di particolare rilevanza il fatto che siano stati giudici per dieci anni? Che c'è di strano, dal momento che devono andare a fare proprio i giudici, in Cassazione (*Commenti del deputato Manzione*)? Non ci riguarda. Noi dobbiamo preoccuparci di avere, nella suprema Corte, giudici adeguati. Quello di legittimità è un giudice particolare, su questo non c'è dubbio, e deve avere, lo ribadisco, una particolare attitudine alla ricerca scientifica, questo è pacifico. Non devono interessarsi del fatto, ma dell'applicazione uniforme del diritto, devono creare le cosiddette *regulae iuris*. Questa è la verità. Non dobbiamo preoccuparci eccessivamente di questo fatto: l'avvocato che sia anche professore universitario rappresenta un maggiore arricchimento, perché cumula le funzioni. Di cosa vi preoccupate? Auguriamoci che chiedano di andare in Cassazione avvocati che siano anche docenti universitari. Siete voi che volete distinguere avvocati da avvocati, non siamo noi.

Allora, Presidente, è vero che la Cassazione non deve essere una *turris eburnea*, che non deve estraniarsi dalla realtà, ma questo lo assicura l'avvocato che sia anche professore universitario, perché l'avvocato deve avere esercitato la professione per non meno di 15 anni e lo stesso vale per l'esperienza professionale del professore universitario. Raccomando quindi l'approvazione degli identici emendamenti 2.2 e 2.3 in esame, anche perché si tratta di attuare una norma costituzionale dopo cinquant'anni. Questo è forse un argomento che non è un argomento, è più che altro una considerazione: se modifichiamo il testo del Senato, rischiamo di non approvare mai la legge. Voglio ricordare che sul punto in Senato si è svolta una discussione ed il disegno di legge è stato modificato: si faceva riferimento a titoli di preferenza, mentre il Senato stabilì che si trattava di elementi di specifica rilevanza.

Con i chiari di luna che ci sono, con i pericoli di scioglimento anticipato delle Camere, se modifichiamo il testo del Senato, ripeto, rischiamo di non approvare il provvedimento: mi rendo conto che non è un argomento, ma voglio anche ripetere che non ci dobbiamo preoccupare del fatto che la lettera *a*) preveda come elemento di speciale considerazione il fatto che l'avvocato che abbia svolto per quindici anni la professione sia anche docente ordinario all'università. Non vedo assolutamente nulla di strano in questa disposizione.

Concludo, quindi, invitando l'Assemblea a tenere conto di queste considerazioni e a votare a favore degli identici emendamenti 2.2 e 2.3 in esame, che tendono a ripristinare il testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Scusate, se mi è consentito uscire per un attimo dai panni di Presidente dell'Assemblea (*Commenti*): vi siete posti, onorevoli colleghi, il problema che la Costituzione parla di professori ordinari di università e avvocati con quindici anni di esercizio e che oggi il regolamento universitario stabilisce una differenza profonda, anche quanto alla retribuzione, tra professore ordinario a tempo definito e a tempo pieno? Vi invito a riflettere...

MARCO TARADASH. Presidente, lei non può intervenire sul merito!

PRESIDENTE. Ho detto che, se mi era consentito, trattandosi di un problema di costituzionalità, volevo sottoporlo all'attenzione dei colleghi...

MARCO TARADASH. Non si può consentire!

PRESIDENTE. Mi sono inizialmente scusato per il mio intervento a titolo di collaborazione; personalmente, sono professore ordinario e avvocato, per cui il problema non mi tocca...

FORTUNATO ALOI. Abbiamo colto la sua posizione *super partes*!

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, soltanto per informazione dell'Assemblea, desidero fare il punto sull'iter relativo a questo punto: l'iniziale disegno di legge governativo prevedeva, per i requisiti di cui al comma 3, che essi costituissero titolo di preferenza. Il Senato è arrivato all'unanimità ad un punto di mediazione, eliminando questi elementi come titoli di preferenza, ma considerandoli esclusivamente come elementi di specifica rilevanza. Su questo al Senato si è raggiunta l'unanimità. Io ho semplicemente il timore che, modificando ulteriormente il testo, dal Senato torni poi alla Camera un testo ancora una volta modificato e quindi non si arrivi neppure dopo cinquant'anni all'approvazione definitiva di questa legge.

Per quanto riguarda la sua cortese osservazione, Presidente, faccio presente che oltre tutto i professori ordinari di università, nel momento in cui chiedono di accedere alla Cassazione come magistrati giudicanti, devono lasciare definitivamente la cattedra, senza possibilità di ritornarvi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Pur comprendendo le ragioni del collega Marotta e il suo accorato appello, la lega nord per l'indipendenza della Padania voterà contro questi emendamenti. Ci troviamo più in sintonia con quanto affermato dai colleghi Maggi, Anedda e Miraglia del Giudice. Rileviamo, per non anticipare quello che esporrò compiutamente in dichiarazione di voto, nel complesso di questi emendamenti aspetti di incostituzionalità e privilegi verso una parte dei professionisti che dovrebbero entrare nel

consesso della Cassazione. Soprattutto, non vogliamo entrare — ed è questa la seconda ragione che motiva il nostro voto contrario a questi emendamenti — in questioni che competono ad una lotta di piccolo o grande potere tra categorie, tra *lobby* per rientrare nel campo di applicazione di una legge che, come è già stato detto più volte, giunge dopo cinquant'anni di meditazione.

Riferirò in dichiarazione di voto più compiutamente su alcune questioni che ci interessano particolarmente, ma desideravo stigmatizzare anche questa specie di voltafaccia da parte del Governo e della maggioranza riguardo alla soppressione di questa norma, della quale con questi emendamenti si propone la reintroduzione: mi riferisco soprattutto a quanto ebbe a dichiarare il collega Parrelli nella discussione generale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il presidente della II Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. Il parere è favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Folena 2.2 e Gazzilli 2.3, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di votare, prego i colleghi di prendere posto!

PAOLO COLOMBO. Chiudere, Presidente!

PRESIDENTE. No, non chiudo la votazione quando i colleghi stanno entrando in massa in aula. Non ci penso nemmeno!

FRANCESCO FORMENTI. Chiudere!

PRESIDENTE. Finché tutti non sono a posto, non la chiudo! E presiedo io, onorevole Formenti!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	403
Votanti	390
Astenuti	13
Maggioranza	196
Hanno votato sì	247
Hanno votato no ..	143).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 2.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	399
Votanti	349
Astenuti	50
Maggioranza	175
Hanno votato sì ...	274
Hanno votato no ..	75).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	404
Votanti	309
Astenuti	95
Maggioranza	155
Hanno votato sì ...	285
Hanno votato no ..	24).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 3467)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 3467 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	402
Votanti	397
Astenuti	5
Maggioranza	199
Hanno votato sì ...	395
Hanno votato no ..	2).

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 3467)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 3467 sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	405
Votanti	401
Astenuti	4
Maggioranza	201
Hanno votato sì ...	399
Hanno votato no ..	2).

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 3467)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 3467 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	399
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i> ...	398
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 3467)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 3467 sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	394
<i>Votanti</i>	361
<i>Astenuti</i>	33
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i> ...	356
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

(Esame di un ordine del giorno - A.C. 3467)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (vedi l'allegato A - A.C. 3467 sezione 7).

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Parrelli ed altri n. 9/3467/1?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno. Il testo, anche in relazione al dibattito che si è svolto nella discussione generale di questa mattina, è sufficientemente impegnativo per evitare quel criterio di preferenza che è stato prospettato come pericolo da parte di alcune forze politiche. Il Governo sottolinea che questa non può essere una misura che penalizza l'avvocatura.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, cari colleghi, vorrei brevemente motivare il voto favorevole sull'ordine del giorno in esame nel caso in cui si giungesse alla votazione. Il nostro positivo atteggiamento potrebbe risultare scontato per il fatto che il documento reca anche la firma dell'onorevole Anedda, a nome del gruppo di alleanza nazionale, ma vorrei ricordare - con riferimento a quanto è stato detto sugli emendamenti poi approvati - che la presentazione di un ordine del giorno anche a firma di esponenti di gruppi che hanno votato a favore degli emendamenti accolti dimostra una sorta di crisi di coscienza, che però naturalmente si ferma in maniera inefficace a metà del guado.

Se ben leggo ciò che è scritto nell'ordine del giorno - e anche ciò che si vorrebbe dire al di là di quanto è scritto -, mi pare che esso tenda a limitare il danno discriminatorio che, evidentemente, i firmatari hanno in coscienza ben presente.

È di tutta evidenza che, mentre nell'articolo 1 si è concepito che possano essere nominati all'ufficio di consigliere di Cassazione sia professori universitari sia avvocati, a seguito dell'approvazione degli emendamenti si è inserita una odiosa discriminazione che depotenzia il significato della legge e la snerva profondamente: in pratica si impedisce — dato il numero ristretto degli avvocati candidati a questo importante ufficio, ove non siano anche docenti di materie giuridiche e precipuamente professori universitari — agli avvocati in quanto tali, pur titolati, di accedere alla funzione di Cassazione.

Dunque, se questo disegno di legge viene approvato nel testo modificato dagli emendamenti, compie un passo in avanti e due indietro: da qui la giustificata protesta della categoria forense, di cui si è fatto portavoce il consiglio nazionale forense, che evidenzia la discriminazione e la cristallizzazione di un privilegio a favore di categorie che già godono di privilegi consolidati e che comunque hanno interessi professionali specifici.

I proponenti dell'ordine del giorno cercano di recuperare la parte buona del testo, facendo quanto è possibile fare. Si tratta, dunque, dell'ennesimo episodio nel quale le Camere parlamentari — e la nostra, in particolare, giusta la nostra esperienza — non ignorano quanto sarebbe giusto fare ma, per inspiegabili ragioni, fanno ciò che non è giusto fare e poi si affidano alla speranza che in sede di applicazione, forzando la lettera della legge, si possano recuperare i guasti ed attutire le conseguenze negative del testo normativo.

Tutto questo non è facilmente comprensibile dai cittadini e non è certamente accettabile da una categoria particolarmente attenta e qualificata, qual è quella forense, né è giustificabile nella coscienza parlamentare della maggior parte di noi.

Esprimeremo senz'altro un voto favorevole sull'ordine del giorno Parrelli ed altri n. 9/3467/1, per gli effetti positivi che esso potrà esplicare, pur consapevoli di

rendere con ciò una confessione scritta di non aver ben legiferato pochi attimi fa (*Applausi del deputato Manzione*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Presidente, anche i deputati del gruppo dell'UDR sono favorevoli all'unico ordine del giorno presentato dai colleghi Parrelli, Anedda, Pisapia e Siniscalchi.

Le motivazioni addotte dal collega Benedetti Valentini ci trovano perfettamente d'accordo: gli elementi di specifica rilevanza diventeranno, nell'interpretazione che darà il Consiglio superiore della magistratura, titoli di preferenza. Non c'è niente da fare: sarà sicuramente così.

Con l'approvazione di questa legge daremo cioè un titolo di preferenza ai professori che esercitano funzioni forensi: si tratta di un privilegio per chi è professore universitario.

Oltre tutto il richiamo fatto non è di poca importanza, visto che ormai anche i professori ordinari si distinguono tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito. Sicché, addirittura, un professore universitario a tempo definito che eserciti la professione forense risulterebbe favorito rispetto ad un avvocato con quindici anni di esercizio della professione e questo sarebbe un ingiustificabile privilegio.

Poiché l'emendamento è stato approvato, ci pare che l'ordine del giorno potrebbe almeno mitigare i contenuti della legge. Dobbiamo cioè evitare che nell'interpretazione del Consiglio superiore della magistratura gli elementi specifici di rilevanza diventino titoli di preferenza, perché ciò sarebbe inammissibile e, a mio giudizio, in contrasto con il dettato costituzionale.

La possibilità di mitigare, attraverso questo ordine del giorno, il contenuto del disegno di legge ci induce ad esprimere un voto favorevole su di esso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maggi. Ne ha facoltà.

ROCCO MAGGI. Presidente, intervengo a titolo personale per dichiarare il mio voto di astensione su questo ordine del giorno. Condivido le argomentazioni svolte in particolare dall'onorevole Benedetti Valentini sul fatto che questo ordine del giorno vorrebbe porre rimedio ad un provvedimento che con straordinaria superficialità — mi sia consentito dirlo — è stato di fatto poc'anzi votato attraverso l'assenso dato a certi emendamenti. Si tratta di una legge palesemente incostituzionale.

Attraverso una serie di argomentazioni che negano, riaffermano e poi affermano nuovamente, si riconosce sostanzialmente (cercando di porre rimedio a qualcosa che è ormai irrimediabile) un privilegio che contrasta non solo con i principi generali del dettato costituzionale, ma con la stessa letteralità dell'articolo 106 della Costituzione che, attraverso una congiunzione, pone alla pari i professori e gli avvocati.

Quando si conclude con una prevalenza del professore che sia anche avvocato sul professore che non abbia mai esercitato la professione, evidentemente si compie un atto di straordinario impegno nel negare l'evidenza. Non credo infatti che vi siano professori in materia giuridica che non siano anche iscritti all'albo degli avvocati, magari per occuparsi di un caso o due all'anno.

Ciò detto, ribadisco il mio voto di astensione su questo ordine del giorno che cerca di porre rimedio a qualcosa che, come ho detto, è ormai irrimediabile.

Mi auguro soltanto che questo provvedimento, che oggi viene approvato, venga al momento opportuno ritenuto incostituzionale dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. C'è un aggettivo che è molto in uso in questi giorni e

che potrebbe essere utilizzato per descrivere il comportamento di questi giorni del Governo e ovviamente della maggioranza. Mi riferisco all'aggettivo «cerchiobottista»; un brutto aggettivo, da cancellare dalla lingua italiana. In ogni caso, dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, giocare su più tavoli, mantenersi in un precario equilibrio, negare l'evidenza, reintrodurla e poi far passare un ordine del giorno (di cui conosciamo il valore nel nostro ordinamento), mi sembra un comportamento che non si può sopportare nell'ambito di un ragionamento logico.

Per le stesse ragioni illustrate poc'anzi dal sottosegretario Corleone e per un senso di giustizia voteremo a favore di questo ordine del giorno, per quanto ciò possa valere. Ricordo tuttavia che prima ci siamo opposti alla reintroduzione dei privilegi. Il comportamento della lega nord per l'indipendenza della Padania mi sembra molto più corretto e coerente di quello del Governo e della maggioranza (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Presidente, intervengo per due motivi. Anzitutto intendo precisare che la posizione del relatore risulta chiara dagli atti, dalla relazione orale e dal resoconto stenografico. In secondo luogo, vorrei invitare i colleghi a votare a favore di questo ordine del giorno che ha un elemento di differenza rispetto a tutti gli altri ordini del giorno, ha infatti un significato preciso perché vuol fare intendere quale è stata la volontà del legislatore. Almeno in termini di indirizzo verso chi è chiamato ad interpretare la norma, esso sarà di ausilio per non compiere quella discriminazione tra avvocati e professori cattedratici avverso la quale il relatore si era già pronunciato.

Pertanto invito caldamente quei colleghi che nel corso delle votazioni si erano dichiarati contrari o si erano astenuti a

votare a favore di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, dichiaro il mio dissenso rispetto all'opinione espressa per il gruppo dal collega Miraglia Del Giudice. Personalmente voterò contro l'ordine del giorno Parrelli ed altri n. 9/3467/1, che considero ipocrita e che reputo assolutamente inaccettabile dal punto di vista della coerenza e di una corretta tecnica legislativa.

Non comprendo per quale motivo, dopo un percorso corretto, trasparente e lineare in Commissione, si provveda a ripristinare una correttezza costituzionale formale e sostanziale di un provvedimento che, nel testo approvato dal Senato, conteneva in maniera incontestabile una determinata previsione, come è stato ammesso dallo stesso relatore, onorevole Parrelli, che mi onoro di conoscere e che mi onoro comunque di rispettare nei convincimenti, nelle scelte e negli atteggiamenti. È stata poi reintrodotta in aula, con un emendamento che ha ripristinato il testo del Senato, una corsia privilegiata, che verrà comunque utilizzata a danno di una delle categorie, quella degli avvocati, costituzionalmente prevista.

Creare commistioni fra avvocati e professori universitari o avvocati che abbiano svolto funzioni giudicanti è un assurdo. Tentare *a posteriori* rispetto ad un provvedimento che è illegittimo — e lo si ricava dalla stessa relazione — di correre ai ripari dicendo: è vero, abbiamo ripristinato una norma di questo tipo, però voi, nell'interpretazione, dovete seguire questo criterio, è un atto ipocrita, che non fa assolutamente fede di un comportamento corretto di questa Camera.

In questa logica, non accetto situazioni minimali e dichiaro non per difesa di una categoria, quella degli avvocati — che ancora una volta, rispetto a *lobby* che hanno le proprie radici anche in quest'aula, viene offesa e mortificata —, ma

nel rispetto del dettato costituzionale, che non accetto scelte intermedie come queste, che sono scelte ipocrite.

Pertanto, personalmente voterò contro un ordine del giorno che considero inaccettabile perché è il segno di una incapacità di legiferare in maniera corretta. La patente di incapace io non la accetto; se voi la accettate, ve la votate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, non reputo corretta l'interpretazione che è stata data secondo la quale l'ordine del giorno sarebbe meramente risarcitorio rispetto ad un mancato testo che sarebbe stato corretto attraverso un emendamento, perché il testo del provvedimento presenta una chiarezza ed una compatibilità costituzionale secondo me difficilmente discutibili.

Quando noi facciamo riferimento alla possibilità di accedere alla qualifica di consigliere di Cassazione per i professori universitari nelle materie giuridiche e per gli avvocati, esplicitiamo la necessità di instaurare un canale che consenta l'ingresso anche a quei professori universitari che non abbiano contemporaneamente la qualifica di avvocato.

Quando il dibattito parlamentare ha inteso chiarire che non si poteva ignorare una realtà obiettiva e giuridica per quelle persone che contemporaneamente fossero avvocati e professori universitari fino al punto di indicare tale aspetto non come un titolo di preferenza, ma come un elemento di valutazione nella scelta, a me pare si sia fatta un'opera di traduzione corretta del dettato costituzionale.

Per la verità, l'ordine del giorno è abbastanza significativo perché, dando una interpretazione autentica del voto che oggi la Camera dei deputati esprimerà, non fa altro che tradurre in termini giuridicamente appropriati il portato di una interpretazione culturale difficilmente contestabile.

Non ci sono preclusioni nei riguardi degli avvocati che non abbiano anche la

qualifica di professore universitario, però, che nel momento in cui si opera la selezione si possa tener conto anche di questo elemento, mi pare un criterio di valutazione difficilmente contestabile.

Per questo motivo voteremo a favore dell'ordine del giorno Parrelli ed altri n. 9/3467/1, ritenendo che questo non laceri la Costituzione, ma anzi traduca molto bene quello che è stato il portato di tutto il dibattito che si è svolto in Commissione ed in aula.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Presidente, siamo agli assurdi legislativi. Stiamo votando una norma per la quale la maggioranza è già preordinata e nel contempo ci accingiamo a votare un ordine del giorno di interpretazione autentica della norma stessa: è una cosa assurda! Vuol dire che siamo incapaci di legiferare (*Applausi*)!

Evidentemente le ragioni che sottendono all'approvazione di quella norma non sono quelle richieste dall'articolo 106 della Costituzione; ci siamo accorti che c'è qualcosa che non va e tentiamo di correggerlo. Come? Scusate la parola, come diceva un noto comico: con un ordine del giorno.

Prendiamo atto di quanto sta accadendo in quest'aula; prendiamo atto che si tratta di una norma che evidentemente va corretta perché non va nella direzione giusta. È per questo che non si deve tentare, con un ordine del giorno, di risarcire, come qualcuno ha detto prima, una categoria che evidentemente non è stata tenuta nella giusta considerazione in quest'aula al fine di attuare l'articolo 106 della Costituzione.

Per questo, a titolo personale, annuncio il mio voto contrario all'ordine del giorno (*Applausi di deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Ancorché l'ordine del giorno sia stato sottoscritto anche da un deputato di alleanza nazionale, non posso assolutamente essere d'accordo con il suo contenuto.

Stiamo facendo la fiera di una ipocrisia inenarrabile: le ragioni addotte dall'onorevole Leone sono di una fondatezza e di una logica tali che dovrebbero indurre il Parlamento a rivedere la propria posizione. Si è arrivati alla conclusione più ipocrita: non so chi abbia inventato « gli elementi di specifica rilevanza »; ma, se si guarda la realtà e si esaminano quegli elementi, si arriva agevolmente alla conclusione che di avvocati in Cassazione non ne saranno mai nominati, poiché quegli elementi fanno sì che solo i professori universitari — che guarda caso potrebbero anche essere avvocati — potranno essere designati a ricoprire questa relevantissima carica.

Non lo dico assolutamente per spirito di corpo, ma gli avvocati che sono tali con la « a » maiuscola non sono secondi a nessuno per esperienza e potrebbero davvero dare un contributo relevantissimo. Non vedo come, dopo aver condotto una battaglia di ferma opposizione agli articoli 2 e 3, si possa pervenire alla sottoscrizione di un ordine del giorno che non solo è ipocrita nella formulazione ma è anche contraddittorio perché contiene — come ha fatto giustamente rilevare l'onorevole Leone — l'interpretazione autentica di una legge che ancora deve essere approvata.

Siamo veramente all'assurdo.

ANTONIO LEONE. Alle comiche!

SERGIO COLA. Appunto, alle comiche. Approvare questo ordine del giorno, a mio modo di vedere, non dimostrerebbe assolutamente coerenza, intelligenza politica e soprattutto giuridica; significherebbe accettare questa disparità di trattamento e la violazione di un principio costituzionale e nel contempo non rispettare quel principio generale che era stato affacciato, consistente nel far accedere anche coloro che avevano un'esperienza professionale dall'altra parte, per così dire, e che quindi

avrebbero potuto dare un contributo determinante.

Quindi non rispettiamo la *ratio* di questa proposta di legge. Pertanto, contrariamente all'opinione di chi, appartenente ad alleanza nazionale, ha sottoscritto quest'ordine del giorno, voterò contro. È un documento che non so come definire: *absit iniuria verbis*, dovrei usare espressioni assolutamente non consone alla dignità ed alla sacralità di quest'aula (*Applausi del deputato Leone*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Parrelli ed altri n. 9/3467/1, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	389
Votanti	341
Astenuti	48
Maggioranza	171
Hanno votato sì	261
Hanno votato no ..	80).

ANTONINO MANGIACAVALLO.
Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONINO MANGIACAVALLO. Facio presente che nell'ultima votazione il mio dispositivo elettronico non ha funzionato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Mangiacavallo.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 3467)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, anticipo che il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania voterà a favore di questo provvedimento affinché diventi legge dello Stato; nello stesso tempo, desidero precisare che si tratta di un consenso squisitamente tecnico, come preciserò nel corso della mia dichiarazione di voto. Il disegno di legge n. 3467 dà pratica attuazione all'articolo 106, terzo comma, della vigente Costituzione, che prevede la partecipazione di professori universitari ed avvocati di meriti insigni all'ufficio di consigliere di Cassazione. Che si dia attuazione ad una norma costituzionale mi sembra un atto dovuto da parte dell'organo legislativo di questo Stato ma che lo si faccia proprio oggi, a cinquant'anni di distanza dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, appare curioso. Uso questo aggettivo perché sono certo che molti cittadini si domandino il motivo per cui proprio oggi il Parlamento si occupa di questa attuazione rimandata per così lungo tempo, cioè proprio in un periodo storico in cui viene manifestata grande attenzione ai problemi della giustizia. Mi riferisco all'attenzione che il comune cittadino ha nei confronti della giustizia motivata dal fatto che alcune delle leggi recentemente approvate dal Parlamento (vedi la cosiddetta legge Simeone) creano ulteriori difficoltà di vita specialmente nei quartieri popolari infestati da una microcriminalità crescente per numero, organizzata nell'azione, arrogante nel comportamento perché derivante da un'impunità presunta o effettiva individuata nel disposto della legge stessa, con le forze dell'ordine che subiscono il cambiamento sulla loro pelle.

Cercheremo di rispondere alla curiosità del cittadino ponendo altre domande sulla tempestività, o intempestività, dell'approvazione di questo provvedimento. Ci riferiamo innanzi tutto agli inauditi scontri di questi giorni tra i poteri della Repubblica su problematiche connesse al